

DIVISIONE I – RIPARTIZIONE V

2.6) MODIFICHE REGOLAMENTO PER IL TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA)

.....OMISSIS.....

ESPRIME

parere favorevole, a ratifica, alle modifiche al Regolamento per il Tirocinio Formativo Attivo (TFA), emanato con D.R. n. 1205 prot. n. 10976 dell'8 aprile 2013, proposte dal Comitato per la gestione dei corsi TFA, come di seguito riportato:

REGOLAMENTO PER IL TIROCINIO FORMATIVO (TFA) E I PERCORSI ABILITANTI SPECIALI (PAS)

- Art. 1. Ambito di applicazione
- Art. 2. Organizzazione del Tirocinio Formativo Attivo
- Art. 3. Consiglio di Corso di tirocinio
- Art 3 bis. Percorsi Abilitanti speciali (aggiunto per regolare i nuovi percorsi)
- Art. 4. Comitato di coordinamento
- Art. 5. Proventi derivanti dalla iscrizione ai test preselettivi
- Art. 6. Proventi derivanti dalla iscrizione dei tirocinanti
- Art. 7. Gestione di fondi e di personale

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica al Tirocinio formativo attivo (TFA) e ai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.249/2010 e sue modifiche.

Art. 2

Organizzazione del Tirocinio Formativo Attivo

1. L'organizzazione e lo svolgimento del tirocinio sono curati dal Consiglio di Corso di Tirocinio, costituito per ciascuna classe di abilitazione, o per gruppi di classi omogenee e dal Comitato di coordinamento.

Art.3

Consiglio di Corso di Tirocinio

1. Il Consiglio di Corso di Tirocinio indirizza, programma e coordina le attività:
- a) degli insegnamenti di Scienze dell'educazione;
 - b) degli insegnamenti delle didattiche disciplinari;

- c) dei laboratori pedagogico-didattici;
- d) del tirocinio presso le istituzioni scolastiche, comprese le competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilità.

2. Ogni Consiglio ha un Dipartimento prevalente e, eventualmente, uno o più Dipartimenti di riferimento. Il Dipartimento prevalente è quello che, per inquadramento dei docenti di ruolo, eroga il maggior numero di CFU nelle didattiche disciplinari delle classi che compongono il Consiglio; i Dipartimenti di riferimento sono quelli ai quali afferiscono docenti impegnati nel TFA e non inquadrati nel Dipartimento prevalente.

3. I Consigli di Corso di Tirocinio sono istituiti, su proposta del Comitato di Coordinamento, con delibera del Dipartimento prevalente.

4. Per la sola macro area di Medicina e Chirurgia i Consigli sono attivati, su proposta del Comitato di coordinamento, con delibera della Facoltà e sono gestiti dai Dipartimenti interessati.

5. Fanno parte del Consiglio i tutor coordinatori, i professori e ricercatori universitari, i docenti esterni che svolgono incarichi didattici nel Corso, due dirigenti scolastici o coordinatori didattici, designati dall'Ufficio scolastico regionale tra i dirigenti scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, e un rappresentante dei tirocinanti, eletto dagli stessi.

6. Il Consiglio elegge il Presidente tra i docenti universitari. Il Presidente presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle rispettive delibere. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

7. In particolare, il Consiglio provvede a:

- a) deliberare sulle pratiche di propria pertinenza istruite dal Comitato di coordinamento;
- b) proporre ogni anno ai Dipartimenti di riferimento, perché deliberino in proposito, il percorso formativo e i relativi compiti didattici, provvedendo a formulare i bandi, qualora sia necessario, per gli insegnamenti sia di scienze dell'educazione sia delle didattiche disciplinari per ogni classe di abilitazione. Il percorso formativo viene deliberato dal Dipartimento prevalente, sentiti i dipartimenti di riferimento;
- c) proporre ogni anno ai Dipartimenti di riferimento, perché deliberino in proposito, l'assegnazione degli incarichi di insegnamento. Tale assegnazione viene, in ogni caso, deliberata, per ogni insegnamento, dal Dipartimento al quale afferisce il maggior numero dei professori dell'area scientifico disciplinare dell'insegnamento interessato; qualora i professori di una area scientifico-disciplinare afferiscano a più dipartimenti, il Dipartimento competente è quello al quale afferiscono il maggior numero dei professori del settore concorsuale. Gli incarichi di insegnamento sono assegnati in conformità alla normativa vigente di Ateneo in materia;
- d) curare l'integrazione tra le attività del corso; organizzare i laboratori didattici disciplinari e quelli pedagogico-didattici; stabilire le modalità di collaborazione tra tutor dei tirocinanti, tutor coordinatori e docenti

- universitari;
- e) assegnare a ogni candidato un tutor coordinatore e predisporre per ciascuno l'attività di tirocinio nelle istituzioni scolastiche;
 - f) deliberare sulle pratiche riguardanti i tirocinanti delle classi di abilitazione di sua competenza.

Art 3 bis **Percorsi Abilitanti speciali**

1. Su proposta del Comitato di Coordinamento vengono attivati i Percorsi Abilitanti Speciali per le diverse classi di abilitazione.
2. Per ognuno dei Percorsi Abilitanti Speciali viene indicato il Dipartimento prevalente che individua tra i propri professori di ruolo, per ogni classe di abilitazione di propria pertinenza, un referente. Tale referente fa parte di diritto del Comitato di Coordinamento. Il Dipartimento prevalente individua i Dipartimenti di riferimento e delibera sulle questioni previste dall'art. 3, comma 7, lett. a), b), c), d), f).

Art.4 **Comitato di coordinamento**

1. Il Comitato di coordinamento fissa gli indirizzi generali del percorso formativo, formula proposte e coordina le attività dei Consigli di corso di tirocinio.
2. In particolare, il Comitato:
 - a) propone l'istituzione del Consiglio di corso di tirocinio per ciascuna classe di abilitazione o per raggruppamento di classi omogenee da sottoporre a delibera del Dipartimento prevalente, sentiti i Dipartimenti di riferimento e avvia, in prima attuazione, gli insegnamenti di scienze dell'educazione e delle didattiche disciplinari.
 - b) propone l'attivazione dei PAS per ciascuna classe di abilitazione come previsto dall'art 3 bis.
 - c) cura i rapporti con le istituzioni scolastiche e l'Ufficio Scolastico Regionale proponendo eventuali convenzioni al Senato Accademico e/o al Consiglio di amministrazione;
 - d) propone la ripartizione dei proventi del TFA e dei PAS tra i Dipartimenti, sulla base di quanto stabilito negli articoli 5 e 6;
 - e) cura le questioni didattiche di interesse comune;
 - f) propone iniziative scientifiche e culturali di interesse comune.
3. Il Comitato è composto da un rappresentante per ogni Dipartimento a cui afferiscano docenti impegnati nella didattica del TFA e dei PAS, dai Presidenti dei Consigli di Corso di Tirocinio, qualora attivati, e dai referenti dei diversi PAS. I rappresentanti dei Dipartimenti sono designati tra i docenti impegnati nella didattica del TFA.
4. Fino all'elezione dei Presidenti dei Consigli di Corso di Tirocinio eletti ai sensi dell'art.3, comma 6 del presente Regolamento, e dei referenti previsti dal

art. 3 bis, il Comitato è composto dai soli rappresentanti dei Dipartimenti, di cui al precedente comma 3.

5. Il Comitato elegge, al proprio interno, un Coordinatore. Il Coordinatore presiede le riunioni del Comitato; cura l'esecuzione delle rispettive delibere; cura l'organizzazione del lavoro del personale amministrativo, tecnico e bibliotecario messo a disposizione per le esigenze del TFA e dei PAS dalla amministrazione centrale.

Art. 5

Proventi derivanti dalla iscrizione ai test preselettivi

1. I proventi derivanti dalla iscrizione ai test preselettivi vengono utilizzati per il pagamento:

- a) delle spese sostenute dall'Amministrazione centrale;
- b) del compenso per il personale amministrativo, ivi compreso quello per coloro che hanno svolto il servizio di sorveglianza e di assistenza alle commissioni;
- c) del compenso per i commissari.

2. Gli importi eventualmente rimanenti sono ripartiti dal Comitato di coordinamento destinando:

- a) una quota pari al 20% alla Amministrazione centrale;
- b) una quota pari al 80% ai Dipartimenti in relazione al numero delle iscrizioni alle prove selettive nelle diverse classi.

Art. 6

Proventi derivanti dalla iscrizione dei corsisti ai PAS

1. Limitatamente all'anno accademico in corso, i proventi derivanti dalla iscrizione dei corsisti ai PAS sono attribuiti:

- per il 20% all'Amministrazione centrale. Il Consiglio di amministrazione destina parte di tale ammontare al fondo competenze accessorie del personale tecnico amministrativo e bibliotecario;
- per il 6% al Comitato di Coordinamento con vincolo a utilizzare i fondi per iniziative strettamente connesse all'attività dei PAS;
- per il 24% al Dipartimento di scienze e tecnologie della formazione per l'organizzazione e la gestione dei corsi di area comune;
- per il 50% ai Dipartimenti prevalenti e a quelli di riferimento proporzionalmente al numero di tirocinanti iscritti alle rispettive classi e al numero dei CFU erogati nelle didattiche disciplinari dai docenti afferenti ai Dipartimenti di riferimento.

2. I Dipartimenti determinano l'ammontare dei compensi dei docenti strutturati e di quelli esterni tra un minimo di 25 e un massimo di 100 euro per ora di lezione al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali a carico del Dipartimento erogante, secondo i criteri definiti dal decreto interministeriale del 21/07/2011 n. 313 (art.1), in attuazione dell'art. 23, comma 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. I Dipartimenti possono utilizzare parte dei fondi PAS loro attribuiti per erogare contributi per iniziative finalizzate all'innovazione didattica.

Art. 7

Gestione di fondi e di personale

1. Le delibere di spesa su fondi assegnati, a ciascun Dipartimento nell'ambito del TFA e dei PAS per la classe di competenza e la gestione del personale ad esso afferente, restano comunque sotto l'esclusiva responsabilità del dipartimento medesimo.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE